

20
23

Guida Soci



PREALPI SANBIAGIO



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - GRUPPO CASSA CENTRALE

LA BANCA SIAMO NOI

Scopri i vantaggi di essere Socio

I Soci di Banca Prealpi SanBiagio sono i proprietari dell'impresa e quindi i primi Clienti. I Soci sono chiamati a partecipare attivamente alla vita di una Banca protagonista dello sviluppo socio-economico del territorio e possono godere di particolari vantaggi e delle condizioni esclusive a loro riservate.

- Partecipiamo alla vita aziendale..... pag. 4
- Favoriamo l'adesione dei giovani alla compagine sociale pag. 5
- Condividiamo le mete importanti della vita..... pag. 6
- Beneficiamo di prodotti esclusivi dedicati ai Soci..... pag. 7
- Conosciamo lo Statuto pag. 10

Partecipiamo alla vita aziendale

Banca Prealpi SanBiagio organizza a favore dei Soci delle iniziative finalizzate ad accrescere la partecipazione alla vita dell'Istituto nonché a rinsaldare quegli elementi di identità sui quali si fonda il senso di appartenenza alla Banca.

Assemblea dei Soci

Riunione dei Soci per conoscere i risultati della gestione, per approvare il bilancio di esercizio, per esercitare il diritto di voto in merito a scelte strategiche che richiedono il vaglio da parte della base sociale come, per esempio, l'elezione delle cariche sociali.

Area riservata ai Soci sul sito internet www.bancaprealpisanbiagio.it

Spazio di comunicazione nel quale sono pubblicate tutte le iniziative e le informazioni di interesse per i Soci. Si accede con User (uguale al codice Socio) e password (PrealpiSanBiagio! - da modificare, qualora non già effettuato, al primo accesso).

L'informazione

Strumento di informazione, per essere sempre aggiornati sulla gestione di Banca Prealpi SanBiagio, sui servizi e prodotti offerti e sulle principali novità in materia di gestione del risparmio e assicurazione. Ampio risalto viene inoltre dato alle iniziative di carattere sociale, culturale e volontaristico sostenute dall'Istituto.

Viaggio di formazione

Iniziativa finalizzata a conoscere le realtà e la rilevanza del sistema cooperativo nel panorama economico nazionale.

Favoriamo l'adesione dei giovani alla compagine sociale

Soci non si nasce ma si diventa.

Per diventare Socio e condividere i valori e gli obiettivi di Banca Prealpi SanBiagio, usufruendo, inoltre, di prodotti bancari e finanziari dedicati, è necessario rispettare alcuni criteri e seguire i passi sotto indicati.

Possono essere ammessi alla compagine sociale le persone fisiche o giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Banca.

L'aspirante Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta indicando, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi dello Statuto sociale o richieste dalla banca in via generale.

Il numero di azioni che è possibile sottoscrivere varia da un minimo di 5 ad un massimo di 500. Oltre al costo dell'azione è necessario versare il relativo sovrapprezzo.

Le persone di età inferiore o pari ai 35 anni possono diventare Socie sottoscrivendo anche solo 1 azione (oltre al sovrapprezzo).

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione a Socio entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento, attivando la relativa procedura di sottoscrizione.

È FATTA
DI PERSONE, FAMIGLIE,

PROFESSIONI
E IMPRESE

Condividiamo le mete importanti della vita

Banca Prealpi SanBiagio è compartecipe della vita familiare dei Soci e degli eventi che l'accompagnano quali la nascita di un figlio o il raggiungimento di importanti traguardi di studio come il diploma o la laurea.

Regalo di benvenuto per i neonati figli di Soci

Banca Prealpi SanBiagio dà il benvenuto a tutti i nuovi nati figli di Soci con omaggi e un libretto di risparmio con un primo deposito del valore di 150 euro. Per ricevere il regalo è necessario:

- che al momento della nascita del figlio il richiedente sia già iscritto a libro Soci da almeno 12 mesi;
- che la richiesta venga presentata in filiale entro 24 mesi dalla nascita del figlio/a;
- che il Socio presenti alla filiale di riferimento un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in carta semplice o autocertificazione.

Borse di studio

Banca Prealpi SanBiagio premia il merito di tutti i Soci e figli di Soci che abbiano raggiunto l'importante traguardo del diploma o della laurea, indicando ogni anno un bando per l'assegnazione di borse di studio.

La partecipazione al concorso è disciplinata da un apposito regolamento disponibile sul sito internet www.bancaprealpisanbiagio.it o presso le filiali di Banca Prealpi SanBiagio a partire dal mese di luglio di ogni anno.

**CHE CREDONO
NELLA COOPERAZIONE**

Beneficiamo di prodotti esclusivi dedicati ai Soci

Banca Prealpi SanBiagio mette a disposizione dei Soci prodotti a condizioni vantaggiose per l'uso corrente, per il finanziamento di progetti di acquisto o ristrutturazione della casa o di altre tipologie di intervento, per la gestione del risparmio e l'assicurazione.

Conto corrente riservato ai Soci*

CARATTERISTICHE DEL CONTO	CONTO SOCI GIALLO
DESCRIZIONE DEL CONTO	Conto dedicato ai Soci persone fisiche, con elevata operatività, anche cointestato con il coniuge e parenti di 1° grado.
CANONE MENSILE	Euro 0,00
OPERAZIONI GRATUITE	Illimitate
CARTA DI DEBITO	1 compresa nel canone
TASSO DI INTERESSE APPLICATO	Indicizzato al tasso BCE -1,50
CARTA DI CREDITO	A pagamento
SERVIZIO INBANK	A pagamento

* **Condizioni aggiornate al 18/04/2023** - Per tutte le condizioni si rimanda ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali di Banca Prealpi SanBiagio. La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali.

**E INSIEME
LA SOSTENGONO,**

Mutuo chirografario Soci*

Prestito chirografario a condizioni vantaggiose riservato a Soci sia privati, anche se co-intestato con il coniuge e parenti di 1° grado, che ditte. Le richieste devono essere presentate entro il 31 dicembre 2023.

Condizioni applicate:

- ammontare massimo concedibile: 20.000 euro;
- tasso applicato: variabile, indicizzato all'Euribor 6 mesi + 1,50. Tasso pavimento del 2,25;
- durata massima: 48 mesi;
- spese incasso rata: 1,00 euro mensile;
- spese istruttoria: 100,00 euro.

* **Condizioni aggiornate al 20/04/2023** - Importo massimo 20.000 euro rimborsabili in 48 mesi con rate da 458,78 euro al mese. TAN 4,80% TAEG 5,43% - importo totale dovuto 22.222,44,75 euro. Per maggiori informazioni rivolgiti al personale di una qualsiasi delle nostre filiali. Per il dettaglio delle condizioni si rimanda ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso le nostre filiali. La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali.

Finanziamento Dream*

Prestito riservato ai figli e nipoti minorenni di Soci, finalizzato a sostenere le spese collegate ai percorsi di formazione scolastica ed extrascolastica (acquisto PC, strumenti musicali, viaggi di studio).

- tasso zero;
- durata massima: 10 mesi;
- ammontare massimo concedibile: 800 euro.

* **Condizioni aggiornate al 20/04/2023** - Importo massimo 800 euro rimborsabili in 10 mesi con rate da 80 euro al mese. TAN fisso 0% TAEG 2,94% - importo totale dovuto 810,75 euro. Per maggiori informazioni rivolgiti al personale di una qualsiasi delle nostre filiali. Per il dettaglio delle condizioni si rimanda ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso le nostre filiali. La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali.

Certificati di deposito con condizioni riservate ai Soci*

Dal 6 aprile 2023 sono in sottoscrizione certificati di deposito con condizioni particolari riservate ai soci della Banca. Di seguito si riepilogano i tassi applicati in funzione della durata della sottoscrizione:

- 12 mesi tasso lordo 3,25%;
- 18 mesi tasso lordo 3,25%;
- 24 mesi tasso lordo 3,00%;
- 36 mesi tasso lordo 3,00%.

Prodotti assicurativi*

Polizze assicurative che prevedono, per i Soci, il pagamento di un premio a condizioni agevolate.

PRODOTTO	TIPO DI POLIZZA	SCONTO RISERVATO AI SOCI
ASSIHOME	Polizza multirischi per l'abitazione e la responsabilità civile della famiglia	20%
ASSIFUTURE	Polizza temporanea caso morte e invalidità totale permanente a copertura del reddito	30%
ASSIYOU	Polizza che tutela dagli eventi conseguenti a infortunio o malattia	20%
ASSIPRO	Polizza temporanea di gruppo per il caso di morte e invalidità totale	Previsto sconto di tariffa
ASSICARE	Piano sanitario integrativo	Sconto provvigionale (INDENNITARIA 15% RIMBORSO SPESE 6%)
ASSIHELP	Polizza Long Term Care	Previsto sconto di tariffa
ASSIDRIVE (settore 1 Autovetture)	Polizza di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)	Su garanzia RC 15%

* **Condizioni aggiornate al 18/04/2023** - Per tutte le condizioni si rimanda ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali di Banca Prealpi SanBiagio. La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali.

PER FAVORIRE UNA **CRESCITA
EQUILIBRATA E SOSTENIBILE**

DEI **TERRITORI**
CUI APPARTENGO.

Conosciamo lo Statuto

Si riporta di seguito un estratto dello Statuto di Banca Prealpi SanBiagio.

TITOLO II Soci Cooperatori

ART. 7

AMMISSIBILITÀ A SOCIO COOPERATORE

7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all'articolo 24.3. che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

7.2. È fatto obbligo al Socio Cooperatore di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7.1 che precede.

7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

7.4. I rappresentanti legali dei Soci Cooperatori e quelli designati ai sensi dell'articolo 7.3 che precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

ART. 8

LIMITAZIONI ALL'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO COOPERATORE

8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a. siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- b. non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB;
- c. svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d. siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.

ART. 9

PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCIO COOPERATORE

9.1. Per l'ammissione a Socio Cooperatore, l'aspirante Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamen-

te alla comunicazione della delibera, il Consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel Libro dei Soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore.

9.3. Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell'ammissione a Socio Cooperatore della Società.

9.4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci Cooperatori.

ART. 10

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI COOPERATORI

10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel Libro dei Soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a. intervengono in Assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 27;
- b. partecipano al dividendo deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di Socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c. hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

10.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

10.3. I Soci Cooperatori hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

ART. 11

DOMICILIAZIONE DEI SOCI COOPERATORI

11.1. I Soci Cooperatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO COOPERATORE

12.1. La qualità di Socio Cooperatore si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

ART. 13

MORTE DEL SOCIO COOPERATORE

13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16.

13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'Assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 14

RECESSO DEL SOCIO COOPERATORE

14.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Socio Cooperatore ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'articolo 36, del TUB, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 7. Il recesso non può essere parziale.

14.2. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata o PEC diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al Socio.

14.3. Il Socio Cooperatore può altresì richiedere, con le formalità di cui all'articolo 14.2 che precede, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.

14.4. Nei casi di cui all'articolo 14.3 che precede, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

14.5. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio Cooperatore del provvedimento di accoglimento della richiesta.

14.6. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

14.7. Nei casi previsti dall'articolo 14.3. che precede, il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio Cooperatore abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

ART. 15

ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE

15.1. Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori:

- che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che:

- a. sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della Società;
- b. sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;

- c. abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio di Amministrazione, palese o ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;
- d. abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società;
- e. si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali.

15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del Socio Cooperatore è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

15.4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

15.5. Contro l'esclusione il Socio Cooperatore può proporre opposizione al tribunale.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO COOPERATORE

16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio Cooperatore.

16.2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

16.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.1, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

16.4. Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

16.5. Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, informata la Capogruppo, e sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio Cooperatore receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il Consiglio di Amministrazione valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.

SCEGLI UNA **STORIA** **DIVERSA**



PREALPI SANBIAGIO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - GRUPPO CASSA CENTRALE

DAL 1894 NELLE NOSTRE FILIALI

BAGNOLO DI SAN PIETRO DI FELETO / BELLUNO / BIBIONE / BIGOLINO DI VALDOBBIADENE / BRESEGA DI PONSO / CAMPAGNA LUPIA / CAORLE / CAPPELLA MAGGIORE / CARCERI / CAVALLINO TREPONTI / CEGGIA / CESAROLO / CESSALTO / CIMADOLMO / COL SAN MARTINO DI FARRA DI SOLIGO / CONEGLIANO / CORBANESE DI TARZO / CORDIGNANO / CORNUDA / DOLO / ESTE / FELTRE / FOLLINA / FOSSALTA DI PORTOGRUARO / GORGO AL MONTICANO / GRUARO / JESOLO / LATISANA / LIGNANO SABBIA D'ORO / LUGUGNANA DI PORTOGRUARO / MARENTO DI PIAVE / MEDAGLINO SAN VITALE / MESTRE / MONTANER DI SARMEDE / MONTEBELLUNA / MOTTA DI LIVENZA / MUSSETTA / NOVENTA VICENTINA / ODERZO / ORMELLE / PASIANO DI PORDENONE / PEDEROBBA / PIEVE DI SOLIGO / PORDENONE / PORTOGRUARO / REFRONTOLO / REVINE LAGO / RONCADE / SACILE / SAN DONÀ DI PIAVE / SAN FIOR / SANTA MARGHERITA D'ADIGE DI BORGO VENETO / SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO / SANT'URBANO / SEDICO / SUSEGANA / TARZO / TEGLIO VENETO / TREVISO / VEDELAGO / VILLA ESTENSE / VILLORBA / VITTORIO VENETO.

banca-prealpi-sanbiagio.it



2023

BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.

SEDE DIREZIONALE: 31020 TARZO (TV) | VIA LA CORONA, 45 | TEL. 0438 9261 | FAX 0438 925061

INFO@BANCAPREALPISANBIAGIO.IT | PEC: BANCAPREALPISANBIAGIO@LEGALMAIL.IT | C.F. 00254520265

SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA CASSA CENTRALE BANCA | P. IVA 02529020220

Iscritta al Reg. delle Imprese di Treviso al n. 00254520265 - Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A165827

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4665.60 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

www.bancaprealpisanbiagio.it

